

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 38-2718

Emergenza COVID 19. Legge regionale 28/1999, articolo 14, comma 2. Disposizioni urgenti e straordinarie sulla nuova data dei saldi invernali 2021, in parziale modifica della D.G.R. 53-2490 del 4 dicembre 2020.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

le vendite di fine stagione sono regolate dall'art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) che prevede: *“La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo”*;

con il documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24/03/2011, le Regioni hanno concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando, in particolare, per i saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania.

Premesso, inoltre, che:

secondo le indicazioni attuative già individuate con D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 i saldi invernali per l'anno 2021 decorrono dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania, ovvero dal 5 gennaio 2021, come richiamato anche dalla D.G.R. n. 53-2490 del 04/12/2020;

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ha previsto che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure restrittive specifiche per le cosiddette “zone rosse”;

la data del 5 gennaio 2021 rientra, pertanto, nel periodo di applicazione del divieto di apertura al pubblico, in particolare, delle attività commerciali al dettaglio di prodotti di abbigliamento e calzature previsto dall'art. 3 comma 4 lettera b) del DPCM del 3 dicembre 2020.

Preso atto che in data 23/12/2020 è pervenuta da parte delle Associazioni di categoria del comparto del commercio Confcommercio e Confesercenti la richiesta di posticipare i saldi invernali dal 5 gennaio al 7 gennaio 2021.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione Cultura, Turismo e Commercio e per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 28/1999, dai confronti avvenuti in sede di Coordinamento Tecnico della XI Commissione Conferenza “Attività produttive” emerge che risulta diffusa e condivisa l'esigenza di individuare in modo autonomo le date di inizio dei saldi per l'anno 2021.

Ritenuto, pertanto, opportuno, quale misura urgente e straordinaria per sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese, a fronte dello stato di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19, che ha costretto alla sospensione la maggior parte delle attività commerciali ai fini del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, aggravando l'attuale contesto economico-sociale e le criticità di una perdurante crisi economica del comparto del commercio e dei consumi, stabilire di posticipare la data di inizio dei saldi invernali al 7 gennaio 2021.

Acquisito, in data 28/12/2020 come da documentazione agli atti del Settore Commercio e terziario il parere favorevole delle associazioni del comparto del commercio maggiormente rappresentative.

Visto il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*”;

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 dicembre 2020, n. 139 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di stabilire che, in parziale modifica della DGR n. 53-2490 del 04/12/2020 ed a recepimento dell'istanza presentata dalle Associazioni di categoria del comparto del commercio Confcommercio e Confesercenti, di cui in premessa, la data di inizio dei saldi invernali esclusivamente per l'anno 2021 è fissata da giovedì 7 gennaio 2021, quale misura urgente e straordinaria per sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese, a fronte dello stato di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19, che ha costretto alla sospensione la maggior parte delle attività commerciali ai fini del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, aggravando l'attuale contesto economico-sociale e le criticità di una perdurante crisi economica del comparto del commercio e dei consumi;

di dare atto che:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 7 gennaio 2021;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)